

Ai Sig.ri Clienti
Loro Sedi

OGGETTO: La Comunicazione dati Iva entro il 29.02.2016

Come ogni anno i soggetti Iva devono presentare **entro il mese di febbraio** la **Comunicazione dati Iva** nella quale andranno indicate le liquidazioni periodiche relative all'anno precedente, al fine di determinare l'Iva a debito o a credito.

Considerato che il 2016 è bisestile, **il termine quest'anno è previsto per il 29.02.2016.**

A seguito delle modifiche introdotte dalla Legge di Stabilità 2015, e successivamente dal decreto Milleproroghe, **dal 2017 l'obbligo di presentazione della Comunicazione dati Iva sarà soppresso.**

Il 2016 pertanto è l'ultimo anno in cui si dovrà adempiere a tale obbligo.

COMUNICAZIONE DATI IVA PERIODO D'IMPOSTA 2015	
ABROGAZIONE DAL 2017	Il 2016 sarà l'ultimo anno per la comunicazione dati Iva in quanto l'art. 8-bis del D.L. 192/2014 (c.d. Decreto Milleproroghe) ha differito al 2017 (al posto del 2016, come previsto dalla Legge di Stabilità 2015, art. 1 comma 641 L. 190/2014) l'abrogazione della presentazione della Comunicazione dati Iva e l'obbligo generalizzato di presentazione della dichiarazione Iva autonoma entro febbraio.
CONTRIBUENTI OBBLIGATI	Con la Comunicazione annuale dati Iva, il contribuente comunica i dati contabili riepilogativi delle operazioni effettuate nell'anno solare precedente a quello di presentazione. Sono obbligati alla presentazione della comunicazione annuale dati IVA, in linea generale, tutti i titolari di partita IVA tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale IVA, indipendentemente dal fatto che nel 2015: ◆ abbiano effettuato o meno operazioni imponibili; ◆ ovvero fossero tenuti alla liquidazione periodica dell'imposta.
CONTRIBUENTI ESONERATI	I contribuenti che nel 2015: ◆ hanno registrato esclusivamente operazioni esenti ex art. 10, DPR n. 633/72; ◆ sono dispensati dagli adempimenti IVA ex art. 36-bis, DPR n. 633/72 e hanno effettuato soltanto operazioni esenti; ancorché siano tenuti alla presentazione del mod. IVA 2014 per effettuare la rettifica ex art. 19-bis2, DPR n. 633/72. Non sono esonerati i soggetti che hanno registrato operazioni intraUE ex art. 48, comma 2, DL n. 331/93 ovvero che hanno effettuato acquisti per i quali l'IVA è dovuta dall'acquirente (ad esempio, acquisti di oro e argento puro, rottami, ecc.);

	I produttori agricoli che nel 2015 hanno realizzato un volume d'affari non superiore a 7.000 Euro , quindi in regime di esonero ex art. 34 comma 6 del D.p.r. 633/72;
	Gli esercenti attività di intrattenimento, organizzazione giochi , ed altre attività di cui alla tariffa allegata al DPR n. 640/72, esonerati dagli adempimenti IVA ex art. 74, comma 6 e che non hanno optato per l'applicazione dell'IVA nei modi ordinari ;
	Le imprese individuali che hanno dato in affitto l'unica azienda e che nel 2015 non hanno esercitato altra attività rilevante ai fini IVA;
	I soggetti passivi UE che nel 2015 nell'ipotesi ex art. 44, comma 3, secondo periodo, DL n. 331/93, hanno effettuato in Italia solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell'IVA ;
	I soggetti che hanno esercitato l' opzione per l'applicazione delle disposizioni recate dalla L. 398/1991 (regime speciale delle associazioni sportive dilettantistiche) esonerati da tutti gli adempimenti IVA per tutti i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali;
	I soggetti domiciliati o residenti fuori dalla Comunità europea non identificati in ambito comunitario, che si sono identificati ai fini IVA in Italia per l'assolvimento degli adempimenti relativi ai servizi resi tramite mezzi elettronici a committenti non soggetti passivi d'imposta domiciliati o residenti in Italia o in altro Stato membro ;
	I soggetti di cui all'art. 74 del TUIR, ossia: ◆ gli organi e le amministrazioni dello Stato; ◆ i comuni; ◆ i consorzi tra enti locali; ◆ le associazioni e gli enti gestori di demani collettivi; ◆ le comunità montane; ◆ le province e le regioni; ◆ gli enti pubblici che svolgono funzioni statali, previdenziali, assistenziali e sanitarie, comprese le aziende sanitarie locali; ◆ gli enti privati di previdenza obbligatoria che svolgono attività previdenziali e assistenziali;
	I soggetti sottoposti a procedure concorsuali;
	Le persone fisiche che nel 2015 hanno avuto un volume d'affari ≤ 25.000 Euro anche se tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale;
	I contribuenti che si avvalgono del regime dei minimi ex art. 27 commi 1 e 2 del DL n. 98/2011
TERMINI PER L'INVIO	I contribuenti che si avvalgono del regime forfetario , ex art. 1 commi 54-89 L. 190/2014
	I contribuenti che presentano la dichiarazione annuale Iva entro il 29 febbraio 2016.
	La comunicazione annuale dati IVA 2016 relativa al periodo d'imposta 2015 deve

	essere inviata telematicamente entro il 29.02.2016: ♦ direttamente dal contribuente attraverso il servizio: ✓ Entratel; ✓ Fisconline; ♦ tramite intermediari abilitati. È esclusa ogni altra modalità di presentazione.
SANZIONI	Non avendo natura dichiarativa l'omissione della comunicazione ovvero l'invio della stessa con dati incompleti o errati, comporta l'applicazione della sanzione compresa tra un minimo di Euro 250 ad un massimo di Euro 2.000 prevista dall'articolo 11 del D.lgs. n. 471/97, e modificata recentemente con D.lgs. 185/2015 (in vigore dal 1° gennaio 2016). In caso di dati incompleti o inesatti riportati nella comunicazione IVA, non è possibile la loro integrazione o rettifica ricorrendo all'istituto del ravvedimento operoso: i dati corretti dovranno essere riportati in sede di dichiarazione annuale IVA.
OBLIGHI PER L'INTERMEDIARIO	rilasciare al dichiarante, contestualmente alla ricezione della comunicazione o dell'assunzione dell'incarico per la sua predisposizione, l'impegno a presentare in via telematica, all'Agenzia delle Entrate, i dati in essa contenuti, precisando se la comunicazione gli è stata consegnata già compilata o sarà da lui predisposta. Tale impegno deve essere datato e sottoscritto dall'intermediario e dovrà essere riportato, insieme alla personale sottoscrizione ed all'indicazione del proprio codice fiscale, nello specifico riquadro <i>"Impegno alla presentazione telematica"</i>, posto nel frontespizio della comunicazione; rilasciare al dichiarante, entro 30 giorni dal termine previsto per la presentazione della comunicazione in via telematica, l'originale del modello di comunicazione dati IVA, i cui dati sono stati trasmessi in via telematica, unitamente a copia della comunicazione dell'Agenzia delle Entrate che ne attesta l'avvenuto ricevimento. La comunicazione di avvenuta presentazione telematica costituisce, per il dichiarante, prova di presentazione della comunicazione dati IVA; conservare copia delle comunicazioni trasmesse, anche su supporti informatici, per il periodo previsto dall'art. 43 D.P.R. 600/1973, ai fini dell'eventuale esibizione all'Agenzia delle Entrate in sede di controllo.

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento
Distinti saluti